



a cura di Erminia Procopio

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 327 del 9 giugno 2022, interviene nuovamente sul requisito dell’indipendenza del gestore di un fondo di investimento immobiliare ai fini dell’applicabilità del regime di esenzione da ritenuta dei proventi ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. 351/2001.

Recenti chiarimenti erano stati forniti al riguardo con la risposta ad interpello n. 162 del 30 marzo 2022 – con cui l’Agenzia delle Entrate aveva negato la sussistenza di tale requisito in presenza di un unico investitore di un fondo immobiliare estero che era, allo stesso tempo, asset manager di uno dei comparti del fondo stesso.

Con la risposta in commento, l’Agenzia si esprime nuovamente sul tema.

Il regime di esenzione dei proventi distribuiti da un fondo immobiliare italiano ad un investitore estero

Anzitutto, si premette che l’art. 7, comma 3, prevede la non applicazione della ritenuta sui proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani a fondi pensione e ad organismi di investimento collettivo esteri che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Ai fini dell'applicabilità del regime di esenzione, occorre che i soggetti esteri siano equiparabili agli organismi italiani e, in particolare, che essi presentino i medesimi requisiti che caratterizzano un fondo investimento collettivo del risparmio di diritto italiano – ovvero, la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l'autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all'influenza dei partecipanti.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate

La risposta in esame riguarda l'applicabilità del suddetto regime di esenzione ai proventi corrisposti da un fondo immobiliare italiano ad un OICR di Singapore, gestito da una società di gestione costituita secondo il diritto di Singapore e qui sottoposta a vigilanza da parte della competente autorità.

Nella fattispecie oggetto della risposta, le quote del fondo italiano sono detenute dall'OICR estero tramite una catena di veicoli societari istituiti in Paesi c.d. white-list.

Le quote dell'OICR estero sono suddivise in classi – ognuna delle quali attribuisce poteri diversi ai sottoscrittori. Tra queste, le c.d. "Management shares" – che attribuiscono diritti esclusivamente di carattere amministrativo e consentono di liquidare tutte le quote riferibili ai singoli sotto-fondi dell'OICR estero senza dover necessariamente liquidare il fondo – sono interamente detenute dal gestore dell'OICR. Inoltre, la società che controlla il gestore detiene una quota minoritaria (pari al 3%) delle quote del fondo che partecipa al fondo italiano. La categoria di quote attribuite alla società che controlla il gestore, tuttavia, non attribuisce ai detentori il diritto di partecipare alle decisioni relative al mutamento delle politiche di investimento dell'OICR.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, quindi, nella fattispecie oggetto di interpello il requisito dell'autonomia del gestore rispetto agli investitori può considerarsi rispettato e i proventi che il fondo italiano corrisponderà all'OICR estero potranno godere – in presenza anche degli altri requisiti – del regime di esenzione da ritenuta.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.